

COMUNE DI COLLEDIMACINE

Provincia di Chieti

SETTORE URBANISTICA E MANUTENZIONI

Prot. 7649

Del 11/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l'art. 10 della Legge 353 del 21 novembre 2000 che prevede:

al comma 1: *"Le zone **boscate ed i pascoli** i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, **il pascolo e la caccia.**"*

al comma 2: *"I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1."*

CONSIDERATO che

- con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 09/06/2008 è stato istituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale, il "Catasto Incendi", individuando lo stesso ufficio responsabile del catasto stesso e demandando al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e consequenziali;
- con determina del Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica e Ambiente dell'Unione dei Comuni Montani "Maiella Orientale - Verde Aventino" n. 1 del 19/07/2021 si è provveduto all'aggiornamento del "Catasto Incendi";

RITENUTO per quanto sopra doversi procedere all'aggiornamento annuale del catasto incendi;

DISPONE LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

per trenta giorni consecutivi dell'elenco dei soprassuoli già percorsi dal fuoco negli ultimi quindici anni e delle relative perimetrazioni.

Chiunque può presentare osservazioni in merito, entro e non oltre il termine di pubblicazione, decorso tale termine si procederà all'esame delle osservazioni presentate ed all'approvazione, entro i successivi sessanta giorni, degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni.

Il Responsabile del Settore
(Dott. Geom. Graziano Zacchigna)

